

DIRITTO ANNUALE 2011

Spettabile Impresa,

la Camera di Commercio di Bergamo informa che il versamento del DIRITTO ANNUALE ⁽¹⁾ dovuto per l'anno 2011 deve essere eseguito in un'unica soluzione **entro il 16 giugno 2011**, esclusivamente **tramite modello di pagamento F24** in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo ⁽²⁾.

È possibile effettuare il versamento nei trenta giorni successivi al termine maggiorando l'importo dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo ⁽³⁾.

COME SI CALCOLA

Le imprese iscritte nella *sezione ordinaria* del Registro Imprese ⁽⁴⁾ devono calcolare il DIRITTO ANNUALE dovuto per l'anno 2011 per la sede legale dell'impresa, applicando al *fatturato* del periodo d'imposta 2010 la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato indicati nella tabella seguente, sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione.

scaglioni di fatturato		misura fissa e aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	200,00 euro (misura fissa)
100.000,01	250.000,00	0,015%
250.000,01	500.000,00	0,013%
500.000,01	1.000.000,00	0,010%
1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%
10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%
35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%
50.000.000,01 e oltre		0,001% (fino a un massimo di 40.000,00 euro)

Novità Le imprese individuali iscritte nella *sezione ordinaria* del Registro Imprese sono tenute a versare, per l'anno 2011, un diritto in misura fissa pari a euro 200,00 per la sede e a euro 40,00 per ciascuna unità locale (indipendentemente dal *fatturato* realizzato nel 2010).

1. Art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

2. Per le società di capitali il termine di versamento coincide con il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Inoltre, per le società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine è variabile, al pari delle imposte, a seconda del mese di chiusura dell'esercizio. Ad esempio: una società con scadenza esercizio al 30.09 e con bilancio approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, determinerà il diritto annuale dovuto per l'anno 2011 prendendo in esame il *fatturato* realizzato nel periodo d'imposta 01.10.10 – 30.09.11 e, al pari delle imposte, effettuerà il pagamento entro il 16.3.2012 corrispondente al giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17 comma 1 del D.P.R. 435/2001).

3. La maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata anche nel caso in cui il versamento venga effettuato utilizzando in compensazione eventuali crediti relativi ad altri tributi e/o contributi.

4. Imprese iscritte nella *sezione ordinaria* del Registro Imprese: società di persone (s.n.c. - s.a.s.), società di capitali (s.r.l. - s.p.a.), cooperative, consorzi, società consortili, G.E.I.E. ed eventuali imprese individuali.

FATTURATO, MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Ai fini del versamento del diritto annuale 2011 i dati da utilizzare per determinare il "fatturato" devono essere rilevati dal modello IRAP 2011 (periodo d'imposta 2010).

Per l'individuazione dei righe del modello IRAP 2011 e per la modalità di calcolo e di arrotondamento, la circolare di riferimento è la n.19230 del 3 marzo 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano l'attività economica anche con unità locali devono versare **per ciascuna di esse**, alla Camera di Commercio competente per territorio, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**, fino ad un massimo di euro 200,00 per ogni unità locale.

UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 110,00**.

PROROGHE

Eventuali proroghe delle scadenze stabilite per le imposte sui redditi (ad es. *studi di settore*), si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2011 è dovuto **solo** alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta il giorno 1 gennaio 2011.

► RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2010

Si ricorda che le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale 2010 possono avvalersi del ravvedimento operoso entro un anno dal relativo termine di pagamento.

Dettagliate informazioni sul ravvedimento operoso per il diritto annuale sono consultabili sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Ravvedimento operoso.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e del "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo".

La normativa di riferimento è consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Sanzioni sul diritto annuale.

RILASCIO CERTIFICAZIONI

Si ricorda che dal 1° gennaio di ogni anno, **il rilascio delle certificazioni** da parte del Registro delle Imprese è **condizionato dall'avvenuto pagamento del diritto annuale dell'anno precedente**.

Per informazioni: sito internet www.bg.camcom.it – call center tel. 199113394 – ufficio Diritto Annuale tel. 0354225262/202 – fax 0354225203 – e-mail: diritto.annuale@bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Emanuele Prati

Bergamo, maggio 2011